

# RESOCONTO STENOGRAFICO

128ª SEDUTA  
(Antimeridiana)

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI

## INDICE

	Pag.
Congedo . . . . .	1
Disegni di legge	
«Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (26 - 191 - 209 - 237 - 303 - 306 - 318 - 337 - 446 - 523 - 524 - 526 - 543/A).	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	1, 19
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . . .	7, 14, 16, 20, 21, 26
DI MARTINO (SI) . . . . .	9, 18, 22, 25, 27
ROTELLA (RI) . . . . .	10, 19, 20, 23
CAPODICASA (PDS - SE) . . . . .	12, 18
GRANATA (AN) . . . . .	13, 20
RICEVUTO (PSS) . . . . .	17
LO GIUDICE (CCD) . . . . .	20
FORGIONE (PRC) . . . . .	20
NAVARRA (PDS - SE) . . . . .	23
CINTOLA (PSS) . . . . .	23
BUFARDECI (FI) . . . . .	24
CRISAFULLI (PDS - SE) . . . . .	25
SPAGNA (PPI) . . . . .	26

### La seduta è aperta alle ore 11.45

PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

### Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole

Catanoso ha chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni il congedo si intende accordato.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

**Seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (26 - 191 - 209 - 237 - 303 - 306 - 318 - 337 - 446 - 523 - 524 - 526 - 543/A).**

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale» (26 - 191 - 209 - 237 - 303 - 306 - 318 - 337 - 446 - 523 - 524 - 526 - 543/A).

Invito i componenti la I Commissione Affari istituzionali a prendere posto al banco delle commissioni. Ricordo che si era conclusa la discussione generale ed era stato votato il passaggio all'esame degli articoli.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

LIOTTA, segretario:

## «Art. 1

*Presentazione candidatura a sindaco  
e a consigliere comunale*

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, è sostituito dal seguente:

“Art. 7-1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano almeno una rappresentanza parlamentare all'Assemblea regionale siciliana. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla

carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 3 dovrà presentare l'elenco di almeno due terzi degli assessori che intende nominare.

5. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

7. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti sino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

8. La commissione elettorale circondariale, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla pre-

senza dei delegati di lista appositamente convocati».

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Piro ed altri, il seguente emendamento 1.10 interamente sostitutivo dell'articolo 1:

«Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, tra le lettere d) ed e) è inserita la seguente lettera:

“dd) venticinque membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

2. I commi da 1 a 4 dell'articolo 17 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, così come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 1 settembre 1993, n.26, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 150 e da non più di 300 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e quindicimila abitanti;

b) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e diecimila abitanti;

c) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e cinquemila abitanti;

d) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e duemila abitanti;

e) da non meno di 20 e da non più di 40 elettori nei comuni con popolazione fino a mille abitanti.

2. Agli effetti del precedente comma, la popolazione di ciascun comune è quella risultante

dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

3. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune. Le loro sottoscrizioni devono essere apposte su appositi moduli recanti il contrassegno e la denominazione della lista, nonché il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi.

4. Le firme dei presentatori devono essere autentiche. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste e delle candidature, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari”.

3. Il comma 7 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

“7. Di tutti i candidati devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita. Per le candidate donne, può essere indicato solo il loro cognome, o può essere aggiunto anche il cognome del marito. L'elencazione dei candidati deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione”.

4. Il comma 10 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

“10. Le liste e gli atti allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune a partire dalle ore 9 del ventiseiesimo giorno, ed entro le ore 12 del venticinquesimo giorno precedente quello dell'elezione”.

5. L'articolo 20 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione

delle liste dei candidati al Consiglio comunale per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;

b) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa fra 100.001 e cinquecentomila abitanti;

c) da non meno di 200 e da non più di 4.000 elettori nei comuni con popolazione compresa fra 40.001 e centomila abitanti;

d) da non meno di 150 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione compresa fra 20.001 e quarantamila abitanti;

e) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa fra 15.001 e ventimila abitanti.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà con arrotondamento all'unità superiore, in caso di numero frazionario.

3. Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 17".

6. L'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 è abrogato.

7. I commi 7 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

"7. All'atto della presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura e il programma amministrativo del candidato, scritto in forma sintetica. Unitamente al documento programmatico, il candidato alla carica di sindaco deve presentare la lista degli assessori che intende nominare, specificando chi è designato a svolgere le funzioni di vicesindaco. Può limitarsi ad indicare soltanto due terzi del numero complessivo di assessori da nominare, fermo restando che dovrà dichiarare i nomi dei restanti assessori almeno sette giorni prima della data stabilita per

l'effettuazione dell'eventuale turno di ballottaggio. Tutte le persone indicate per la carica di vicesindaco e di assessore devono presentare una dichiarazione, anche congiunta, in cui accettano la designazione. Le sottoscrizioni dei dichiaranti devono essere autenticate.

8. Il documento programmatico, con l'annessa lista degli assessori proposti, è redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'assessore regionale per gli Enti locali.

8 bis. Qualora la Commissione elettorale circondariale, nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature, accerti vizi formali negli atti relativi alle dichiarazioni di presentazione di candidatura alla carica di sindaco, assegna ai presentatori, appositamente convocati, un termine breve, in ogni caso non superiore a 12 ore, entro cui procedere alla regolarizzazione della documentazione, sanando i vizi formali riscontrati.

8 ter. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio. Nei manifesti riferiti ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a fianco dei nominativi dei candidati è riportata la denominazione della lista o delle liste per l'elezione del Consiglio comunale che hanno dichiarato di volerne sostenere la candidatura a sindaco".

8. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo 7/bis:

«1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere due voti, su due distinte schede, uno per l'elezione del sindaco e uno per l'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun elettore può inoltre esprimere un

voto di preferenza per un candidato per la elezione del Consiglio comunale da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nella scheda di votazione per l'elezione del sindaco, in un apposito riquadro posto a fianco del nominativo di ciascun candidato, sono riportate a caratteri di stampa le denominazioni di tutte le liste per l'elezione del Consiglio comunale che hanno dichiarato di voler sostenere il candidato medesimo. Nello stesso riquadro che contiene le predette denominazioni delle liste è riportata la dicitura "Liste che hanno dichiarato il sostegno al candidato sindaco ai fini dell'attribuzione del premio in seggi".

4. Sempre con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nella scheda di votazione per l'elezione del Consiglio comunale, tutte le liste che hanno dichiarato di voler sostenere il medesimo candidato alla carica di sindaco sono ricomprese, verticalmente una di seguito all'altra, in un unico insieme grafico, contenente la dizione "liste che hanno dichiarato il sostegno al candidato alla carica di sindaco (riportare nome e cognome) ai fini dell'attribuzione del premio in seggi"».

9. L'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. È proclamato eletto sindaco il candidato più votato, sempre che abbia ottenuto una cifra elettorale non inferiore al 45% dei voti validi espressi.

2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al precedente comma, si procede ad un secondo turno elettorale di ballottaggio che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato sostenuto dalla lista o dal gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono ferme le dichiarazioni di sostegno delle liste per l'elezione del Consiglio dichiarate al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia la facoltà, entro le ore 12 dell'ottavo giorno successivo a quello della prima votazione, di presentare alla segreteria del Comune una dichiarazione di sostegno di ulteriori liste rispetto a quelle che l'avevano dichiarato nel primo turno. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoghe dichiarazioni presentate entro lo stesso termine dai delegati delle liste interessate. Le sottoscrizioni delle dichiarazioni devono essere autenticate da notaio.

4. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotte le dizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 bis della presente legge. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

5. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato sostenuto, ai sensi del quarto comma, dalla lista o dal gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. Negli altri comuni, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età".

10. Le lettere b), c), d) ed e) dell'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituite:

"b) nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti una lista può dichiarare di sostenere uno dei candidati alla carica di sindaco. Nel caso in cui più liste abbiano dichiarato di voler sostenere il medesimo candidato alla carica di sindaco, le stesse vengono considerate coalizzate fra di loro;

c) la dichiarazione di sostegno deve essere

presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del sostegno rilasciata dal candidato alla carica di sindaco;

d) nei comuni di cui alla lettera b), l'80% dei seggi, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, è assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'art. 52 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni;

e) i restanti seggi vengono attribuiti successivamente alla proclamazione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno. Alla lista o al gruppo di liste che hanno dichiarato il sostegno al sindaco risultato eletto alla carica viene assegnato un premio in seggi pari al 20% del totale dei seggi attribuiti al Consiglio. Per il riparto dei seggi fra le liste che hanno dichiarato il sostegno al sindaco eletto, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d);

f) il premio di cui alla precedente lettera e) viene assegnato a condizione che la lista o il gruppo di liste che hanno dichiarato il sostegno al candidato alla carica di sindaco, non abbiano già conseguito, al termine delle operazioni di cui alla lettera d), almeno la metà più uno dei seggi assegnati al comune. In caso contrario il premio non viene attribuito e i seggi relativi vengono riattribuiti alle liste, secondo il metodo di cui alla lettera d);

g) qualora si debba procedere alla elezione del Consiglio comunale in periodo diverso da quello per l'elezione del sindaco, le dichiarazioni di cui alla lettera b) vanno rese con riferimento al sindaco in carica".

11. I commi 6,7,8 dell'art. 52 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana approvati con Decreto del Presidente della Regione 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni sono così sostituiti:

"6. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'80% dei seggi spettanti al Consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, viene ripartito fra le varie liste in proporzione

alle rispettive cifre elettorali, secondo le modalità previste dai commi seguenti.

7. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Compiute le operazioni di cui al precedente comma, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista".

12. I commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta dallo stesso nominata non comporta le dimissioni del sindaco o della giunta.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede contestualmente allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti, perché provveda ad indire nuove elezioni entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza del sindaco.

3. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco, secondo le disposizioni dei commi seguenti»».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, intervengo sull'articolo ed anche per illustrare l'emendamento interamente sostitutivo, presentato dal mio Gruppo, che reca il numero 1.10.

Il dibattito serrato ma nello stesso tempo significativo svoltosi ieri su questo disegno di legge in esame, che riguarda la riforma elettorale dei comuni e delle province, credo abbia sufficientemente chiarito che su questa riforma elettorale hanno pesato alcuni condizionamenti di fondo.

Uno di tali condizionamenti - anche se alla fine può risultare paradossale, ma forse anche per questo - è stato quello legato alla decisione assunta dal governo e dalla maggioranza di quest'Aula di rinviare le elezioni che avrebbero dovuto tenersi in primavera. Quella decisione ha costituito una sorta di punto di non ritorno per la maggioranza, non più per il Governo il quale probabilmente si è reso conto di aver commesso alcune gravi anomalie ma, sicuramente, anche degli errori politici nel presentarsi come sostenitore di una tesi in una materia come quella delle riforme istituzionali ed elettorali in cui il Governo, ovviamente, può esprimere una propria valutazione ma che appartiene tutta intera alle forze politiche e al Parlamento.

Un altro dei condizionamenti che hanno pesato è stato quello di un riferimento a una normativa nazionale, significativamente alla legge n. 81 del 1993, che più volte, insistentemente, è stata richiamata come panacea di tutti i mali, in modo un po' ontologico, come ho già detto ieri, per cui molti l'hanno richiamata e l'hanno invocata non sapendo fino in fondo quali fossero i meccanismi e i passaggi insiti nella legge nazionale. Quest'ultima, sicuramente, non è una legge che configura l'elezione diretta del sindaco, la configura parzialmente soltanto nei co-

muni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e, invece, per quanto riguarda i comuni inferiori a 15 mila abitanti, configura una sorta di premierato fortissimo, nel senso che nel modello nazionale il sindaco diventa una specie di despota del comune, trascinando e quindi eleggendo lui la maggioranza dei due terzi del consiglio comunale, presiedendo il consiglio comunale stesso; quindi, una sorta di padre-padrone assoluto delle istituzioni, una sorta di super-rappresentante delle istituzioni che sicuramente finisce con lo svilire, anche in quel modello, il ruolo dei consigli comunali.

E troppo presto, per quanto ci riguarda, si è abbandonata invece la strada (che pure a un certo punto sembrava essere stata accolta dal Parlamento, a sentire l'opinione espressa dai capigruppo di tutti i gruppi parlamentari), che noi abbiamo giudicato essere utile e percorribile, e cioè quella di innestarsi sul corpo della legge 7 e della legge 26, ed apportare, anche in termini di modificazione dei meccanismi elettorali, quelle varianti ritenute necessarie e che erano ampiamente state espresse e illustrate nei loro contenuti e nelle loro motivazioni un po' da tutti i gruppi.

Questi condizionamenti, la necessità di fare presto e comunque una riforma e il riferimento ontologico alla legge nazionale, a un certo punto hanno però portato a uno sviamento da questa strada che era stata individuata, producendo il disegno di legge in esame.

Ora, noi abbiamo presentato questo emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge, in realtà - anche se presentato ovviamente all'articolo 1 -, perché vogliamo chiaramente dimostrare, per quanto è possibile farlo, come sarebbe stato possibile percorrere fino in fondo quella strada per chiarire senza ombre di dubbio, senza infingimenti come da questo momento non sia più possibile a nessuno tentare di strumentalizzare posizioni diverse o di accreditare posizioni che mai sono esistite, in quanto questo emendamento fa riferimento a quella intesa che era stata raggiunta dai capigruppo dopo l'opera di sensibilizzazione ed anche di mediazione delle posizioni svolta dal Presidente dell'Assemblea, che - va ricordato - egli effettuò su esplicito mandato della Conferenza dei capigruppo, che prese questa decisione su proposta

del Capogruppo di AN, pur con le perplessità che, invece, da parte dei capigruppo del centro-sinistra erano stati espressi.

Io ricordo che quell'intesa nella sua ultima formulazione si articolava in sei punti, e prevedeva: il turno unico, con secondo turno se nessuno dei candidati a sindaco avesse superato il quaranta per cento dei voti validi, con l'applicazione di questo principio indifferentemente a tutti i comuni; il mantenimento della doppia scheda, una per l'elezione del sindaco e una per l'elezione del consiglio; l'indicazione (valida per tutti i comuni) della squadra degli assessori, al primo turno almeno per i due terzi, e la scelta degli assessori anche al secondo turno; il premio di maggioranza nei comuni senza il sistema maggioritario, quindi, in quel momento, nei comuni sopra i 15 mila abitanti; la possibilità di introdurre la mozione di sfiducia con doppia decadenza del sindaco e del consiglio sopra i 15 mila abitanti, solo se questa avesse ottenuto però il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio comunale; il mantenimento dell'istituto del referendum provocato da una mozione approvata a maggioranza del Consiglio nei comuni sotto i 15 mila abitanti, con una piccola modifica secondo la quale il referendum si sarebbe reso valido se avesse partecipato non più la metà degli elettori ma almeno il 40% degli aventi diritto al voto in un determinato comune.

Ho letto qui testualmente i sei punti costituenti la sintesi del lavoro che era stato fatto e sui quali, in linea di massima, tutti i Capigruppo si erano dichiarati d'accordo, pur con qualche riserva su qualche singolo punto, ma sul cui impianto alla fine tutti avevano convenuto.

Ovviamente, questa intesa così schematica aveva bisogno di essere trasferita in un testo, fatto che avvenne in un modo molto concitato; questa intesa fu raggiunta il venerdì e il testo doveva essere pronto il lunedì e alcuni ottimi, eccellenti funzionari si misero al lavoro stilando un testo che però probabilmente, anzi sicuramente, per difetto delle indicazioni sui contenuti da rispecchiare, in realtà era lontanissimo dall'intesa raggiunta; fatto che abbiamo fatto rilevare alcuni Capigruppo (tra questi io) richiamando invece una necessaria fedeltà del testo all'intesa raggiunta.

La verità qual è stata? Che questa intesa, su

cui tutti avevano dichiarato l'adesione, in realtà è stata subito messa in discussione, apertamente contestata e a un certo punto, nella stessa giornata del lunedì, rapidamente azzerata per decisione di alcuni gruppi della maggioranza che, invece, hanno formulato altre ipotesi tra le quali quella che poi fu chiamata "centauro", cioè quella di accettare di mantenere la legge 7 nei comuni fino a 15 mila abitanti e di introdurre la legge nazionale nei comuni sopra i 15 mila abitanti.

Ora, noi siamo convinti che questa sia stata una decisione politica non so quanto responsabile, ma sicuramente pienamente consapevole, di una parte dei Gruppi di maggioranza, tesa ad affossare questa intesa e quindi ad affossare i contenuti della riforma.

Noi, allora, abbiamo deciso di presentare questo emendamento in Commissione e di ripresentarlo adesso affinché nessuno, appunto, dica che non era possibile trovare un'altra strada.

Questo emendamento sostanzialmente ha i seguenti contenuti: una piccola modifica del numero dei consiglieri per i comuni compresi nella fascia tra 15 mila e 30 mila abitanti; la introduzione, per tutti i comuni, della possibilità di essere eletti al primo turno se si raggiunge (però questa è stata la nostra scelta, che francamente si discosta un po' dall'intesa raggiunta) il 45% dei voti validi, per eliminare quell'effetto - che tutti conosciamo - nel passaggio dal primo al secondo turno; l'introduzione, in tutti i comuni, dell'obbligo del candidato a sindaco di presentare almeno 2/3 degli assessori; l'introduzione di un meccanismo (che viene qui definito dichiarazione di sostegno al candidato a sindaco nei comuni sopra i 15 mila abitanti) che consente di assegnare alle liste che dichiarano il sostegno al candidato sindaco risultato eletto il 20% dei seggi, a meno che, ovviamente, la maggioranza assoluta dei seggi non sia stata già conquistata in sede di attribuzione, altrimenti verrebbe fuori una maggioranza bulgara; il mantenimento, ovviamente, della doppia scheda e quindi di nessun collegamento tecnico tra l'elezione del sindaco e l'elezione del Consiglio; l'introduzione, nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, della possibilità della mozione di sfiducia con una maggioranza molto qualificata; nei Comuni sotto i 15 mila abitanti, invece, il mantenimento del referendum.

Ecco, noi abbiamo scritto come poteva essere questa riforma elettorale, che non avrebbe stravolto la legge 7; che avrebbe apportato alcuni dei correttivi che gran parte dell'Assemblea riteneva necessario apportare; che avrebbe potuto concludere il suo iter già nel corso del mese di agosto; che avrebbe potuto evitare le lacerazioni che ci sono state tra le forze politiche e che sicuramente avrebbe evitato questa frattura che, a nostro giudizio, si sta determinando tra le forze politiche chiuse in questo Palazzo e la maggioranza dei cittadini siciliani che, noi riteniamo, e di questo siamo assolutamente convinti, non siano d'accordo sullo stravolgimento della legge 7 ma preferirebbero continuare a votare con il vecchio sistema, sia pure con correttivi. Ciò soprattutto perché il sistema previsto dalla legge 7 consente agli elettori grande libertà ed assegna ai cittadini un grande potere che viene in parte sottratto, è vero, ai partiti, ma anche alle consorzierie, ai gruppi, e che apre un discorso di responsabilità reciproca tra cittadini elettori e tra candidati a sindaco poi eletti. È questa una grande innovazione nel nostro sistema istituzionale ma, certamente, a nostro giudizio, ha prodotto enormi risultati positivi che stanno a base anche della rilegittimazione che le forze politiche stanno avendo in questa regione e, a nostro avviso, è francamente sciagurato abbandonarla per riportarci ad un sistema politico quale quello prefigurato da questo disegno di legge, che sicuramente aprirebbe una stagione negativa.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di esprimere alcune valutazioni politiche sull'articolo 1, mi pare doveroso richiamare l'attenzione di tutti, e soprattutto mi appello alla sensibilità e all'autorevolezza del Presidente dell'Assemblea, sulla necessità e sull'opportunità di portare a compimento l'approvazione della legge.

Dando uno sguardo al blocco degli emendamenti presentati, ho avuto modo di riscontrare che circa il 60% di detti emendamenti è estraneo certamente alla materia elettorale. Ma sono

questioni facilmente superabili, a mio modo di vedere; quello che mi desta preoccupazione, francamente, è il timore di qualche imboscata. Ho visto, per esempio, un emendamento col quale, stravolgendo l'intesa di massima sulla legge elettorale, si riporta al 40% l'elezione anche al primo turno.

Ora, onorevole Presidente, non c'è dubbio che, se i timori cessano, se vengono meno le preoccupazioni, l'iter della legge potrà essere molto celere. Se invece si pensa di aspettare il momento opportuno per l'imboscata, potremmo pure discutere fino a natale, considerata la mole di emendamenti.

Quindi, io penso che un suo ruolo sia importante: quella sulla composizione degli organi o sulla incompatibilità e ineleggibilità dei deputati regionali, è una materia che riguarda talmente tanti interessi ed i diritti soggettivi dei cittadini che francamente non penso possa essere discussa in sede di riforma elettorale, che è necessario approvare entro domani mattina. Cioè, in tutta questa materia, non c'è un minimo di buon senso, e secondo me, noi non riusciremo assolutamente ad approvarla. E quindi è necessario che tutti ci autolimitiamo e penso che, se il presidente darà uno sguardo alla massa di emendamenti, si renderà conto che la maggior parte di essi sono completamente fuori dalla materia che noi andiamo a trattare.

Andando poi all'articolo 1, ritengo che noi dobbiamo mantenere fermo l'impegno di distinguere i comuni sotto i diecimila abitanti e sopra i diecimila abitanti; questo rientra tra le intese di massima che noi non possiamo con emendamenti stravolgere, quindi su questo dobbiamo avere la massima serenità e dire che quella parte non può essere toccata.

Inoltre, per quando riguarda l'articolo 1, onorevole Presidente (la maggior parte è una normativa di natura tecnica), vi sono due aspetti politici che io voglio sollevare.

Il primo aspetto è l'obbligo di indicare i nominativi di almeno due terzi degli assessori che il sindaco intende nominare.

Ora, qui dobbiamo fare una scelta: noi non possiamo eleggere direttamente il Consiglio comunale, il Sindaco e tre quarti di Giunta; se la scelta è quella di eleggere il sindaco diretta-

mente, è il sindaco che deve poi provvedere alla nomina della Giunta.

Non è una preclusione ideologica e politica quella che io pongo, perché mi rendo conto che ci possono essere anche esigenze politiche, ma bisogna fare delle distinzioni (secondo l'intesa), tra comuni sotto i diecimila abitanti e comuni sopra i diecimila abitanti. Ciò perché in fondo nei comuni sotto i diecimila abitanti c'è il turno unico, per cui non sconvolge nulla la designazione di una parte degli assessori; ma nei comuni sopra i diecimila abitanti, dove si va al ballottaggio, non c'è dubbio che, in sede di ballottaggio, è necessario che il candidato Sindaco e i partiti che lo sostengono trovino una composizione unitaria della giunta, e quindi è necessario che il sindaco abbia mano più libera nella scelta degli Assessori.

Quindi, stabilire per i comuni sopra i diecimila abitanti e quelli sotto i diecimila abitanti lo stesso numero di assessori da indicare, secondo me, è un grosso errore politico.

Però vorrei precisare che non ci sono preclusioni ideologiche, né politiche, io qui mi rivolgo al buon senso e alla saggezza del Parlamento e di quelle forze politiche che ritengono che questa parte sia un punto qualificante.

Si può anche arrivare ad una soluzione, quella di fare una distinzione intanto tra Comuni sotto i diecimila abitanti e Comuni sopra i diecimila abitanti, e comunque dare più possibilità, nei comuni maggiori, al candidato Sindaco, se va al secondo turno di ballottaggio, di ricercare accordi più facilmente. E poi nessuno venga a scandalizzarsi! In fondo le elezioni non sono la ricerca del consenso. E il consenso non bisogna cercarlo anche dando garanzie ad alcuni ambienti, alcuni ceti, alcuni interessi legittimi, a persone ed a gruppi che esprimono valori, per potere essere inseriti nella compagine amministrativa ed esecutiva dell'ente locale?

Rivolgo, pertanto, un invito al buon senso e alla saggezza dei colleghi.

L'altra questione riguarda il sesto comma. Noi qui abbiamo una specie di ritardo culturale e politico, perché secondo la vigente legge 7 il Sindaco veniva eletto in un certo modo, e quindi lo stesso non poteva fare parte del Consiglio comunale.

Però io ritengo che così come avviene in sede

nazionale – e ciò anche per rafforzare la posizione amministrativa e politica del sindaco – se il sindaco sceglie di rimanere al consiglio comunale e si candida anche al consiglio comunale, deve poterlo fare. E qui viene meno anche un'altra preoccupazione di alcuni colleghi, quando parlano del pericolo della mozione di sfiducia; non c'è dubbio che, se il sindaco fa parte del consiglio comunale, diminuiscono le possibilità della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Quindi, una materia di riflessione penso che ci debba essere, e mi rivolgo anche alla prima Commissione ed al governo per sostenere queste posizioni; vi sono alcuni emendamenti presentati, ma non c'è dubbio che sugli emendamenti, per quanto ci riguarda, non intendiamo fare alcuno scontro né alcun braccio di ferro.

Anche noi avevamo pronti decine di emendamenti su tutta la materia degli enti locali, però, ci siamo limitati a presentare emendamenti che riguardano esclusivamente il sistema elettorale; noi non abbiamo vagato su tutto lo scibile politico-amministrativo degli enti locali. Pertanto ritengo che, con lo stesso spirito di collaborazione, gli altri colleghi degli altri gruppi parlamentari diano una mano di aiuto per sbloccare al più presto questa legge elettorale. Grazie.

**PRESIDENTE.** Grazie a lei, onorevole Di Martino. Sono stato molto attento durante il suo intervento e, per quanto possibile, eserciterò il mio ruolo e le mie funzioni.

**ROTELLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROTELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi sono iscritto e mi sento azionista dei partiti che vogliono fare la legge elettorale, questo lo voglio dichiarare, e l'ho dichiarato anche in altre occasioni. Però, dobbiamo dirci con grande lealtà e con chiarezza, tutti, se questa legge la vogliamo fare, perché mi pare di capire, guardando il numero significativo di emendamenti, che forse non tutti hanno l'intenzione e l'interesse di fare una legge elettorale.

In questi giorni si sono succeduti riunioni, incontri, la Commissione ha lavorato alacremente

- e mi complimento con il presidente della Commissione e con tutti i componenti della stessa -, ha discusso ampiamente sugli aspetti più importanti e significativi, e si è costruito un corpo, un telaio su cui potere applicare una legge elettorale che fosse utile, agile. E però ho poi ascoltato in questa Aula interventi che spezzavano lance a favore dei sindaci, che incredibilmente interloquiscono con i partiti per avere uno spazio e per rappresentare complessivamente un'area o più partiti ma, nel momento in cui vengono eletti, ritengono di potere svolgere il loro mandato senza un minimo di confronto con quei partiti che li hanno determinati e che hanno garantito per loro nei confronti dell'elettorato.

Questa mi sembra una cosa - onorevole Speciale, non so se mi ascolta - assurda, perché se i partiti si fanno protagonisti della vita politica di questo Paese, e si assumono responsabilità precise per indicare soggetti che li possano rappresentare nelle istituzioni, io ritengo che un minimo di confronto sulle idee, ma se mi è consentito, anche un controllo sul modo come si amministra e si governa, il partito lo debba esercitare sul piano politico, altrimenti noi rischiamo di essere utili nel momento in cui facciamo le scelte e però, alla fine, lo scontro si ha soltanto nel confronto fra le aree, fra i blocchi, fra questo bipolarismo esasperato.

Io ritengo che non si vince in politica solo se si riesce ad avere un sindaco che fa più o meno riferimento ad un partito o che ha un determinato colore politico, io credo che si vince se si riesce ad indicare persone per bene con i quali poi, negli anni di governo, si riesce ad avere una interlocuzione sui grandi temi, sui grandi aspetti nobili della politica.

Quindi, io non mi scandalizzo se i partiti, successivamente alla elezione, riescono ad avere questa interlocuzione con i soggetti che vengono eletti, questo non mi scandalizza; mi scandalizza il contrario, quando poi i sindaci, una volta eletti, ritengono di essere dei despoti e ritengono di potere fare tutto quello che vogliono perché hanno avuto il consenso degli elettori, senza considerare il fatto che quel consenso è stato garantito dai partiti.

E questo, amici miei, non è possibile, e non lo possiamo tollerare in una democrazia compiuta.

I due terzi degli assessori comunicati prima: io ritengo che sia utile, che sia un rapporto di lealtà chiarire su quali gambe, poi, le proposte debbono camminare.

E questa - se mi è consentito - è una scelta che il sindaco deve fare insieme ai partiti che rappresenta, e non lo può fare fuori dai partiti, perché poi, alla fine, in una scommessa ci stiamo tutti: ci sta il sindaco, ci stanno i partiti che si scommettono con lui. Ciò perché, quando quel sindaco non amministra bene, il prezzo non lo paga solo lui, ma lo paga tutta la coalizione che lo sostiene.

Pertanto, per questa considerazione, io ritengo utile che l'indicazione degli assessori sia antecedente alla campagna elettorale, sia perché ritengo che complessivamente non ci sia nulla da nascondere, ed anche perché ritengo che dobbiamo avere il coraggio di spiegare agli elettori chi saranno gli assessori, i quali possono essere un momento di riflessione comune tra il sindaco ed i partiti della coalizione che sostengono il sindaco.

Non c'è nulla di scandaloso in questo!

Qualcuno vuole volgarizzare questo concetto, ritenendolo frutto della mediazione, frutto del ricatto. Ma io dico che questa interpretazione non è vera, anzi, io ritengo che agendo in tal modo si compia veramente la democrazia in maniera più autorevole, più forte, in maniera più chiara e più leale.

Ritengo, poi, per il resto, che l'articolo 1 non abbia, se non nei dati tecnici, momenti di grande riflessione.

Signor Presidente dell'Assemblea, mi permetto di aggiungere alla richiesta dell'onorevole Di Martino anche la mia: quella di volere compiere un momento di ulteriore mediazione fra le forze politiche.

Io ieri ho voluto rinunciare al mio intervento, lasciando l'Aula, proprio perché ritenevo di non partecipare alla discussione generale, e più specificatamente però entrare nel merito di alcuni temi fondamentali: mi pare infatti di capire che, in questi giorni, i temi su cui ci si debba confrontare siano due o tre e che, superati questi aspetti, a mio parere, i partiti che vogliono la riforma elettorale saranno sicuramente in numero maggiore di quelli che, invece, la riforma elettorale non la vogliono.

Quindi, se noi riusciamo a superare questi due punti, io credo che possiamo, in maniera agevole, passare nella giornata di oggi ad esprimere un giudizio su questo disegno di legge.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, dalla discussione di ieri sera è emerso il nostro giudizio su tutta l'intera vicenda, spero con una certa chiarezza; e soprattutto, credo sia emersa la disponibilità che noi abbiamo garantito nel corso di queste settimane a che la legge elettorale, pur non condividendo noi la necessità stretta di una sua riforma, arrivasse ad una sua conclusione. Ciò perché abbiamo preso atto della volontà diffusa, che per la verità non era contenuta solo all'interno dello schieramento del Polo, ma riguardava anche alcune componenti del centro-sinistra, di arrivare ad una sua modifica.

Ovviamente, io non torno sugli argomenti di ieri perché li abbiamo svolti nel corso della discussione generale; desidero, però, fare alcune sottolineazioni, visto che all'articolo 1 è stato presentato dall'onorevole Piro un lungo emendamento interamente sostitutivo del testo e che costituisce quasi la traduzione tecnica di quello che è stato chiamato il "lodo-Cristaldi", cioè il tentativo di mediazione svolto dalla Presidenza dell'Assemblea per sbloccare l'*impasse* in cui si erano cacciate le forze politiche ed anche la Commissione nell'esaminare il testo.

Noi avevamo, come ella sa, Presidente, dato la nostra disponibilità: lo abbiamo fatto nelle sedi politiche formali, quelle istituzionali, e lo abbiamo fatto anche nelle sedi politiche informali. Riteniamo che quella mediazione, quella proposta da lei avanzata, fosse una buona base di discussione che, in ogni caso, salvaguardava i punti, li chiamerei distintivi, delle posizioni di ogni singolo gruppo (o meglio dei due schieramenti, se così li possiamo definire) dentro l'Assemblea.

Mi pare del tutto ovvio che, essendo noi partiti dalla difesa della legge 7, sia pure riconoscendo l'esigenza di una qualche modifica (ovviamente non strutturale), non potevamo essere del tutto soddisfatti della proposta che ci veniva

avanzata; l'accoglievamo solo come proposta di mediazione perché, in fondo, tale era e tale si proponeva.

Però, dal momento in cui la proposta è stata avanzata a quello in cui è andata in discussione, è successo un fatto che io ho definito in più occasioni quasi misterioso; il mistero può essere interpretato e svelato solo in unico modo: dando, cioè, ai fatti successivi ad un formale accordo, l'interesse da parte di tutti i gruppi parlamentari (poi scemato via via), come una sorta di ossequio alla figura istituzionale che quella proposta avanzava, senza che vi fosse - al contrario - una reale convinzione della giustezza, della correttezza di quella proposta di mediazione.

Dobbiamo riconoscere che altre forze politiche, altri gruppi parlamentari, che probabilmente avevano dato il loro assenso solo per ossequio alla persona del Presidente ed alla sua figura istituzionale, sono state abbastanza pronte a cogliere un qualche eccesso critico da parte delle forze che si erano attestate nella difesa della legge 7 per, immediatamente, annullare l'assenso dato, la disponibilità concordata e ritornare ad altre ipotesi che hanno trovato una nostra ferma opposizione, prolungando la discussione ed anche la stessa sessione estiva.

Il fatto che l'onorevole Piro abbia ripresentato l'emendamento pur in presenza di una base di accordo uscito dalla Prima Commissione, lo considero un elemento di chiarezza; serve, come egli stesso qui ha detto, a fugare intanto ogni residuo dubbio in quanti hanno sostenuto che, da parte di Rete e PDS, non si voleva pervenire ad una legge di modifica della legge 7.

Quella proposta ci vedeva interessati, così come altre soluzioni, soluzioni di mediazione, ci hanno ugualmente visto interessati.

Ciò a cui non eravamo assolutamente disponibili era arrivare ad una legge che era stata riconosciuta quasi concordemente perfino nella stessa Commissione da parte di Gruppi che l'avevano sostenuto, ma questi però, ad una attenta lettura, o meglio, ad una più puntuale spiegazione dei contenuti della legge nazionale, soprattutto sulla parte relativa ai comuni inferiori a 15 mila abitanti, si erano resi conto che la legge nazionale (la

legge 81) non rispecchiava forse quanto era nelle loro aspettative; e da lì è nato un dibattito che ha portato alle correzioni contenute nel testo qui proposto.

In ogni caso, l'emendamento proposto dall'onorevole Piro (nel quale, anche se non è formalmente sottoscritto dal Gruppo del PDS, noi ci riconosciamo in pieno, essendo stato elaborato con la piena attiva collaborazione da parte del nostro gruppo), ha il significato, intanto, di dare una opportunità all'Aula di discutere su un testo e su una ipotesi sulla quale per molto tempo si è parlato, che è stata poi repentinamente accantonata e che, a nostro parere, costituisce ancora oggi, nel caso in cui dovesse malauguratamente succedere qualcosa, una buona base di discussione.

Siccome noi non escludiamo nulla, da qui alla conclusione del disegno di legge, riteniamo che, comunque, sia importante che il testo rimanga ancora fermo. Quindi, probabilmente, piuttosto che votarlo subito, non so quale strategia parlamentare voglia adottare l'onorevole Piro, io sarei perfino per accantonarlo, e per bocciarlo eventualmente, alla fine, quando si sarà concluso l'iter del disegno di legge, perché io considero ancora oggi buono quel testo, direi persino migliore di quello su cui abbiamo realizzato una base di accordo.

Il nostro giudizio è che comunque questa proposta fa parte, ormai, del patrimonio del Parlamento siciliano, del dibattito che si è sviluppato tra le forze politiche e, quindi, anche della elaborazione di cui siamo stati capaci in questi tempi, nel bene e nel male. Noi ci auguriamo, signor Presidente, che tutto vada avanti tranquillamente e speriamo che, ovviamente, da parte delle altre forze politiche, ci sia la disponibilità, la lealtà e la correttezza a che questo obiettivo venga mantenuto.

PRESIDENTE. Credo che, sia il governo che la maggioranza, possano rassicurare l'opposizione circa il mantenimento in qualche maniera della linea, frutto di un lavoro delle commissioni; credo che ciò non sarebbe male.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. La sua domanda è inusuale, quale Presidente dell'assemblea.

PRESIDENTE. La domanda non è affatto inusuale, è stato richiesto al presidente dell'assemblea formalmente, lei ha appena fatto colazione ed è arrivato in ritardo. La domanda non è inusuale, è stato richiesto il preciso intervento del Presidente dell'Assemblea su questo.

SILVESTRO. Convochi i Capogruppo e in quella sede faccia una verifica.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestro, lei ha chiesto di parlare? Se vuole parlare parli pure. Mi è stata avanzata formalmente la richiesta e l'ho trasferita; non ho assolutamente costretto l'onorevole Granata ad intervenire. Lei faccia come crede. Abbiamo i censori di turno sul ruolo del Presidente dell'assemblea!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Granata per svolgere il suo intervento.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo possa servire, in modo telegrafico, ricordare che ci siamo dati tutti un percorso, comprese quelle forze politiche che in sede di prima Commissione parlamentare, allargata ai capigruppo, hanno votato contro lo schema di legge che poi abbiamo portato all'attenzione dell'Aula, dicevo, abbiamo concordato unanimemente una procedura ed un percorso, quelli con i quali, attraverso la griglia che abbiamo portato alla discussione del Parlamento, ovviamente si lascia libero il Parlamento stesso di esprimere osservazioni e aggiustamenti tecnici, ma i punti chiave su cui noi abbiamo inteso sviluppare il ragionamento sulla riforma elettorale, tranne che non si registri una unanimità di vedute d'Aula, i punti chiave non devono essere toccati.

Voglio usare un termine usato in Conferenza dei capigruppo, voglio ripeterlo in questa sede: c'è un tacito patto d'onore tra le forze politiche che sul testo, così com'è stato elaborato nei punti chiave ed essenziali - e lascio all'intelligenza dei colleghi comprendere quali sono i punti essenziali e quali sono i punti che è anche auspicabile che vengano aggiustati e ritoccati - su tale testo vi deve essere una piena solidarietà da parte del Parlamento.

Quindi, non è un invito, questo voglio sottolinearlo, da parte del Presidente dell'Assemblea ad una maggioranza politica, bensì è l'invito alla maggioranza parlamentare, che si è espressa favorevolmente sul recepimento della legge nazionale con quegli aggiustamenti che abbiamo ritenuto di apportare, di chiarire se quel percorso che abbiamo condiviso e stabilito in Commissione viene in questa sede confermato.

E quel percorso è ovviamente confermato in questa sede, perché è stato confermato in Conferenza dei Capigruppo, sede in cui sono stati sostanzialmente presi impegni precisi, da parte di tutte le forze politiche e parlamentari, affinché, pur senza precludere i necessari ed opportuni approfondimenti, e senza soprattutto negare il diritto di critica a coloro i quali apertamente e limpidamente si oppongono a questa soluzione legislativa che il Parlamento prepara, questo dibattito consenta di arrivare ad una soluzione della vicenda in tempi che potremmo definire se non europei, quanto meno umani.

Il percorso è quello prefissato, non è cambiato nulla nello scenario che avevamo delineato nella conferenza dei Capigruppo: la maggioranza parlamentare che sostiene questo disegno di legge non intende porre in essere alcun colpo di mano in quelli che sono i punti essenziali dell'accordo sostanziale che è stato preso tra le forze politiche. Credo che l'opposizione, così come ha fatto finora - l'opposizione alla legge, non l'opposizione politica di questo Parlamento - dovrà attuare e si è già atteggiata di conseguenza, un atteggiamento d'Aula costruttivo e quindi propeudeutico all'approvazione rapida, nella giornata di oggi, della legge elettorale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.10 degli onorevoli Piro ed altri.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Si tratta di un nuovo disegno di legge, il Governo non può che essere contrario a questo emendamento che è un disegno di legge.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, come è più volte avvenuto nel corso di questa discussione, a volte ci sono state reazioni istintive e non ragionate su proposte che via sono state presentate, probabilmente perché l'urgenza della rappresentazione politica ha prevalso sul ragionamento e sull'approfondimento sia delle questioni che del modo in cui sono state poste.

Ad esempio, a me pare di cogliere questa mattina in Aula - anche se, al di là dell'intervento dell'onorevole Capodicasa, altri deputati non sono intervenuti su questo emendamento che, ha ragione l'onorevole Burgaretta, è un altro disegno di legge, ma non l'ho nascosto, sarebbe stato impossibile nascondere, anzi, ho detto espressamente che è l'altra strada che avremmo potuto seguire - dicevo, mi è parso di cogliere espressioni di sorpresa ed anche qualche interesse su una proposta che, a mio giudizio, è stata troppo frettolosamente accantonata per esigenze, ripeto, squisitamente politiche, non mirate al raggiungimento di un risultato positivo sotto il profilo del modello istituzionale e dei meccanismi elettorali.

Ora, qui, signor Presidente, io stesso, ma credo tutta l'Aula, ci troviamo di fronte ad una situazione un po' difficile da interpretare e da dirimere. È chiaro che se io dovessi mantenere l'emendamento e chiederne la votazione, a questo punto esso non potrebbe che essere bocciato. Vorrei chiederne l'accantonamento, ma non so se questo è possibile tecnicamente, essendo un emendamento e non un articolo; ed allora vorrei proporre, e di fatto propongo, una terza strada, quella di ritirare in questo momento questo emendamento e di lasciare, però, almeno nelle mie intenzioni, in piedi questa ipotesi che, alla fine, potrebbe agevolare il percorso della riforma ed offrire un punto positivo di caduta del nostro dibattito.

Ripeto, avrei preferito chiederne l'accantonamento; mi rendo conto che non è tecnicamente possibile farlo, tranne che non vi sia il consenso di tutta l'Aula.

Pertanto, signor Presidente, io formulo la mia proposta in questo modo: chiedo, se l'Aula è disponibile, l'accantonamento; se l'Aula non è disponibile lo ritiro, per verificare se successivamente questo stesso emendamento potrà

essere presentato in un altro momento del nostro dibattito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Piro chiede l'accantonamento dell'emendamento. Io ho il dovere di informare l'Aula che detto accantonamento significa di fatto bloccare i lavori d'Aula ed accantonare l'intero disegno di legge, perché l'emendamento Piro contiene materie che non consentono la trattazione degli articoli successivi.

Se non sorgono osservazioni vorremmo prendere atto della decisione dell'onorevole Piro, a seguito anche della valutazione del Presidente, di ritirare l'emendamento.

L'Assemblea prende atto del ritiro.

Comunico che sono stati presentati, dagli onorevoli Piro ed altri, i seguenti emendamenti:

emendamento 1.11:

articolo aggiuntivo

«Articolo 1

1. Il comma 2 dell'art. 32 della legge 7 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è così sostituito:

“2. Il Consiglio ha competenza esclusivamente sui seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali;
- b) i regolamenti;
- c) i conti consuntivi;
- d) i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
- e) le convenzioni, gli accordi, le intese e qualsiasi atto avente carattere di generalità e programmazione fra comuni e quelle fra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative fra enti;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- g) la costituzione di istituzioni ed aziende speciali e la partecipazione a società di capitali;
- h) la vigilanza sull'attività delle aziende speciali, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a controllo;
- i) l'adozione di atti di indirizzo e di regolamentazione relativi alla contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari;

l) l'elezione del difensore civico, laddove prevista dagli statuti comunali e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

m) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali;

n) l'istituzione e la disciplina di nuovi tributi, quando la loro istituzione non discenda obbligatoriamente da normative nazionali e/o regionali;

o) le piante organiche e le relative variazioni.

2 bis. Il Consiglio ha competenza sui bilanci di previsione annuale e pluriennale, sulle relazioni previsionali e programmatiche, sui programmi triennali di opere pubbliche nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.”»;

Emendamento 1.12:

articolo aggiuntivo

«1. Le proposte di deliberazione relative al bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni, ivi compreso il programma triennale delle opere pubbliche, sono depositate dalle Giunte Comunali o Provinciali presso la Presidenza dei rispettivi Consigli entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Trascorsi sessanta giorni dal deposito senza che i Consigli si siano pronunciati, le proposte di deliberazione si intendono approvate.

3. I Consigli possono respingere le proposte di deliberazione o proporre che vengano modificate.

4. In tali casi le Giunte possono depositare successive proposte di deliberazione da sottoporre ai Consigli che si pronunciano entro quindici giorni. Trascorso questo termine senza che i Consigli si siano pronunciati le proposte di deliberazione si intendono senz'altro approvate.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 i Consigli esaminano le proposte di deliberazione esclusivamente sotto il profilo della loro conformità al documento programmatico presentato all'atto dell'elezione dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

6. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente comma, le proposte di deliberazione non vengano approvate, le stesse possono essere adottate dalla giunta, fermo restando l'obbligo di motivazione.»

Si passa all'emendamento 1.11.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, gli emendamenti 1.11 e 1.12, peraltro strettamente collegati tra di loro, in realtà costituiscono un unico emendamento. Essi affrontano la materia dei ruoli e delle competenze che a lungo ha aleggiato nella nostra discussione, tante volte richiamata anche negli interventi che si sono svolti ieri durante lo svolgimento del dibattito sulla discussione generale. Rispetto a tale problema (ruoli e competenze) ho sentito ieri accenti accorati, interventi che dicevano che la vera strada sarebbe stata quella e continua ad essere quella di lavorare sul problema dei ruoli e delle competenze piuttosto che aggredire i meccanismi elettorali. Infatti, possiamo anche aggredire i meccanismi elettorali modificandoli e pur tuttavia dare vita, comunque, a un sistema di instabilità, di ingovernabilità, in quanto resta non chiaramente definita questa questione centrale.

Io ho detto che non mi è parso di rintracciare nessun altro motivo che abbia impedito a questa Assemblea di lavorare sui contenuti, relativi ai ruoli ed alle competenze, se non quello della volontà politica. Anche qui questo tema, posto e riproposto in modo appassionato, è stato immediatamente accantonato, anzi del tutto rimosso; si è persino detto: "non abbiamo il tempo".

Lo si è detto già a luglio; da luglio ad oggi sono passati due mesi, io credo che avremmo avuto tutto il tempo a disposizione, se veramente i gruppi avessero voluto percorrere questa strada. Invece il tema, ripeto, è stato rimosso per andare sui punti relativi ai meccanismi elettorali, quelli che interessano di più - per essere chiari - alle forze politiche, in relazione ai vantaggi che ogni forza politica pensa di poter ricavare da un meccanismo elettorale anziché da un altro. Così questo nodo resterà irrisolto, non so per quanto tempo ancora.

Noi, invece, in coerenza con quanto abbiamo sostenuto, e cioè che questo era il vero cuore del problema, abbiamo presentato il disegno di legge, e non solo: abbiamo presentato gli emendamenti e li riproponiamo adesso, perché veramente e sinceramente crediamo che la vera riforma sarebbe consistita in questo processo di riadeguamento dei meccanismi istituzionali interni. Questi emendamenti, che sono interamente ripresi dal nostro disegno di legge, io credo ne siano ampia testimonianza.

Certo, noi non pensiamo che si tratti di materia facile, né che si tratti di una discussione semplice, non riteniamo neanche che questi nostri emendamenti rappresentino la verità o che rappresentino l'unico modo di dare risposta a questo problema.

Ma certamente noi abbiamo voluto - e nei fatti lo abbiamo messo in campo - aprire anche questo fronte di discussione, e la linea su cui si muove questo emendamento è quella di demarcare con grande chiarezza quali sono le competenze dell'esecutivo e quali sono, invece, le competenze dell'organo rappresentativo, all'uno attribuendo i compiti di controllo politico - amministrativo oltre che di organismo deputato alla normazione generale.

Infatti, vengono qui attribuite alla competenza del Consiglio (ovviamente per il meccanismo residuale, essendo invece attribuita alla competenza del sindaco, e comunque complessivamente all'esecutivo tutte le altre materie), dicevo, vengono qui con chiarezza attribuite alla competenza del consiglio comunale (e provinciale evidentemente, perché lo stesso emendamento riguarda le competenze dei consigli provinciali) le funzioni relative all'approvazione degli statuti, dei regolamenti.

Qui si attribuisce con chiarezza la competenza all'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, dai piani particolareggiati ai piani di recupero, e l'approvazione del conto consuntivo. Mentre per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci di previsione, viene introdotta una novità assoluta, che è quella per la quale all'approvazione del bilancio di previsione provvede sì il consiglio comunale ma, nel caso di contrasto insanabile tra la proposta della giunta e la proposta del consiglio, in ultima istanza all'approvazione del bilancio provvede la giunta, essendo ormai il bilancio di previsione non lo stru-

mento di definizione degli obiettivi politici ma essendo diventato, dopo l'approvazione del decreto legislativo numero 77, niente più che l'estrinsecazione tecnica di appostazione dei capitoli di quella che è l'originaria impostazione programmatica del comune, laddove peraltro i margini di manovra, dopo l'approvazione dei PEG, dopo l'approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche, sono veramente estremamente ridotti.

Vengono attribuiti al consiglio i compiti di decidere sulla costituzione di aziende, di società; viene attribuita la vigilanza su queste aziende e società; ed inoltre: l'adozione di atti di indirizzo e di regolamentazione in relazione alla contrazione di mutui e di prestiti obbligazionali; l'elezione del difensore civico; la decisione sulle piante organiche e sulle variazioni delle piante organiche.

È stata posta la domanda, poco fa, se cambiasse qualcosa rispetto all'attuale sistema. Cambia molto. E ciò perché si eliminano tutte quelle zone di sovrapposizione che hanno dato origine a contrasti insanabili, e non tra il sindaco e la giunta e il consiglio comunale appartenenti a diversi schieramenti politici, ma tra il sindaco e la giunta, da una parte, e il consiglio comunale, dall'altra, a prescindere dall'appartenenza di entrambi allo stesso schieramento o a schieramenti contrapposti.

La statistica, credo, ci potrà dimostrare che forse è più alta la conflittualità nei comuni dove esiste in partenza l'omogeneità di appartenenza politica tra sindaco e consiglio anziché nei comuni dove, invece, in partenza esiste una contrapposizione di appartenenza. E questo per svariati motivi che qui non serve richiamare; basta solo dire che questo è, però, il dato. Quindi l'eliminazione delle zone di sovrapposizione, la definizione chiara di ciò che deve fare l'uno e di ciò che deve fare l'altro, e soprattutto questa innovazione fondamentale dell'approvazione del bilancio in cui viene dato al consiglio un grande potere di intervento ma alla fine si supera quella situazione incredibile che si è determinata negli Enti locali per cui i consigli comunali decidono di non decidere, essendo la non decisione lo strumento con il quale, comunque, si pensa di affossare il Sindaco e la Giunta.

Quanto questo poi sia, come dire, oculato e

quanto ci sia di prospettazione politica in tutto questo, ognuno può dare il proprio giudizio ma certamente una cosa non può essere tollerata: che ci sia la possibilità di decidere di non decidere, per cui per 7, 8, 9, 10 mesi i consigli comunali – anche per responsabilità degli enti locali che a quanto pare hanno deciso di non intervenire più da nessuna parte – si tengono i bilanci o le decisioni fondamentali, non decidendo di bocciarli ma decidendo di non decidere e creando un caos amministrativo assoluto.

Ecco, anche questi emendamenti, ripeto e concludo, in qualche modo si possono definire "manifesto" nel senso che il loro contenuto politico e la loro linea di tendenza non c'entrano col disegno di legge in esame, ma noi li abbiamo voluti presentare proprio per questo: per rimarcare anche la distanza che corre tra una riprogettazione del sistema istituzionale degli Enti locali e, invece, la scelta che è stata fatta, che oggettivamente è una scelta minima, cioè quella di andare ad intervenire sui meccanismi elettorali nel solo presupposto che qualche forza politica ci guadagnerà e qualche altra forza politica ci perderà. È una prospettazione di corto respiro che non affronta il cuore dei problemi, e che rischia di generare un caos assoluto nel sistema degli Enti locali, i quali negli ultimi anni, quanto meno, hanno dimostrato una grandissima vitalità ed hanno contribuito enormemente, in assenza di un ruolo positivo della Regione negli anni passati, a rigenerare le istituzioni e a dare un minimo di vitalità e di prospettive di futuro a tutti i cittadini siciliani.

RICEVUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Signor presidente, onorevoli colleghi, in relazione all'emendamento presentato dagli onorevoli Piro ed altri, voglio ribadire che anche noi ci siamo posti il problema, in verità, del riordino dell'intera materia e siamo anche noi convinti che c'è l'esigenza non soltanto di andare avanti con le prossime elezioni definendo il sistema elettorale, ma che altrettanto necessario, anche alla luce della vigente disposizione un po' frammentaria (frantumata diciamo), di ridefinire, di meglio puntualizzare

le attribuzioni, i poteri, i ruoli, i compiti del consiglio comunale, della giunta, del sindaco, del consiglio provinciale e quant'altro.

In buona sostanza, noi siamo d'accordo sulla *ratio* dell'impostazione data dall'onorevole Piro; siamo anche d'accordo, nel merito, su molti punti trattati nell'emendamento a proposito delle attribuzioni, dei poteri dei consigli comunali; non siamo d'accordo sull'esigenza di discutere di tutto ciò proprio in relazione ai tempi così stretti che dobbiamo necessariamente rispettare.

Anche il Partito socialista di Sicilia si è fatto carico, così come tanti altri e come lo stesso onorevole Piro, del problema ed aveva pensato ad un emendamento. E proprio nell'ultimo emendamento della nostra raccolta auspichiamo che il Governo regionale presenti, entro venti giorni dall'approvazione della presente legge, un'iniziativa legislativa che definisca appunto i poteri, le funzioni e le attribuzioni del Sindaco, del Presidente della provincia, della Giunta comunale e provinciale e del Consiglio comunale e provinciale.

Ecco, in buona sostanza, proprio perché non si tratta di una discussione così facile da affrontare in tempi così stretti quali sono quelli che - giustamente - ci siamo dati, ritengo sia forse opportuno approvare un emendamento aggiuntivo di questo tipo, che obbliga, ripeto, il Governo regionale a predisporre un disegno di legge base su cui potere discutere più compiutamente e più adeguatamente sin dalle prossime battute e quindi tra venti giorni, tra un mese.

PRESIDENTE. Onorevole Ricevuto, spero che il suo appello venga accolto. Onorevoli colleghi, devo dire che c'è una proliferazione di interventi su ogni emendamento, così abbiamo seri problemi di conclusione dei lavori.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che la filosofia politica a cui si ispira l'emendamento del collega Piro sia ancora quella eguale della legge 7, dove era previsto un Sindaco *superman* collaborato con altri *superman* di livello inferiore, e dall'altro lato un

Consiglio comunale quale organo formato da invalidi alla politica locale.

Adesso noi stiamo superando questa concezione, stiamo andando ad un sistema di gestione degli Enti locali e dei Comuni dove esiste un collegamento tra Sindaco e maggioranza del Consiglio comunale; quindi, dal punto di vista politico, l'emendamento è arretrato, caro onorevole Piro, ma siccome contiene delle questioni molto importanti, indipendentemente dal fatto se attiene alla materia elettorale o non vi attiene, ritengo che possa essere oggetto di un esame (in coda, evidentemente, alla seduta), se necessario.

Però, data l'importanza che riveste la materia, quella della certezza delle funzioni tra il Consiglio e la Giunta, essa ha bisogno evidentemente di un approfondimento; la Commissione, pur avendo deliberato ampiamente su tutte le questioni, non mi pare che abbia trattato approfonditamente la materia: sul piano politico non c'è dubbio che è stata trattata, ma sul piano istituzionale e parlamentare, in sede di Commissione questa materia non è stata trattata.

Quindi, a meno che l'onorevole Piro non lo ritiri, si può accantonare l'emendamento per trattarlo in coda al dibattito; in tal modo possiamo vedere in che modo affrontarlo al meglio.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, la materia contenuta in questo emendamento a me sembra tutt'altro che superata, il che equivarrebbe a dire che nel resto del Paese, fuori dalla Sicilia, essendo in vigore una legge elettorale che collega Sindaco e giunta, è superata la legge 142 che stabilisce la ripartizione di poteri, di compiti e di funzioni tra Sindaco, Giunta e consiglio comunale.

In realtà il problema è sempre presente, perché il collegamento politico e non funzionale tra sindaco, giunta e consiglio comunale non esclude la ripartizione dei compiti e delle funzioni, essendo organi diversi gli uni dagli altri.

Pertanto, credo che il problema si ponga direi a prescindere dal tipo di meccanismo elettorale che metteremo in piedi; ovviamente, nella ipotesi della vigenza della legge 7, il problema dalla ripartizione dei compiti e delle funzioni era neces-

sario, tenuto conto che si trattava di organi di tipo duale che in quella impostazione avevano funzioni e compiti che non si sovrapponevano.

Pertanto, in quella circostanza e in quella ipotesi, una migliore ripartizione di compiti e di funzioni era più che necessaria, tant'è che il nostro gruppo ha presentato un vero e proprio disegno di legge molto complesso e molto articolato, che abbiamo trasformato in emendamenti al testo depositato in Commissione. E poi, però, essendo prevalsa un'altra ipotesi, cioè quella di definire solo gli aspetti relativi al meccanismo elettorale, non lo abbiamo ripresentato sotto forma di emendamenti, tant'è che i nostri emendamenti a questo disegno di legge saranno al massimo una decina.

Però, il tema si pone; e se lo trattiamo in questo disegno di legge, allora, vale la pena accantonarlo un momento, farci su una riflessione per consentire almeno a quei gruppi come il nostro che hanno un proprio testo depositato e che non l'hanno riproposto sotto forma di emendamenti in questa sede, di dare un proprio apporto, un contributo; oppure vale la pena tornarci successivamente. Se lo facciamo oggi, ci attrezziamo immediatamente per dare il nostro contributo, noi riteniamo che questo vada fatto.

Nell'ipotesi in cui l'Aula e il Presidente dovessero decidere altrimenti, io non vedo l'esigenza prospettata dall'onorevole Ricevuto di dare mandato al Governo per legge, in quanto creiamo dei precedenti; già proprio in materia elettorale abbiamo compiuto un passo falso.

Pertanto, ritengo, visto che vi sono già testi di legge, il Governo si può pronunciare su quelli; in ogni caso nulla impedisce al Governo di presentarne uno proprio, senza bisogno di avere un mandato in tal senso, che la Commissione approfondirà; e io ritengo, signor Presidente, che questa materia sarebbe bene contenerla in quest'ultimo disegno di legge.

Se però l'Aula e la Presidenza si determinassero in modo diverso, sarebbe opportuno farlo prima che si vada al voto del turno autunnale di novembre, perché la ripartizione di compiti e di funzioni ha una sua rilevanza ai fini di un corretto rapporto tra Sindaco-Giunta e Consiglio e anche negli assetti istituzionali che man mano si definiranno.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Rotella, in effetti anche l'intervento dell'onorevole Capodicasa solleva un problema di procedura.

La Presidenza non ritiene che ci siano i motivi regolamentari per dichiarare improponibile un emendamento di questa natura. Mi permetto, però, fare osservare motivi di opportunità: se l'Aula decidesse di dare, lo dico tra virgolette, delega al Presidente di operare in maniera restrittiva, per cui noi discutiamo in questa sede soltanto di materia strettamente elettorale, sarebbe - credo - motivo di vantaggio per tutti; ma su questo gradirei che ci fosse una sorta di assenso unanime dell'Aula.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rotella.

ROTELLA. Signor Presidente, lei ha anticipato in parte la richiesta che io volevo formulare all'Aula. Ciò perché, se noi entriamo nel merito specifico delle competenze probabilmente non ne usciamo più, ed anche perché io sono fermamente convinto che il ruolo dei consiglieri comunali e provinciali sia un ruolo già, per quello che gli viene attribuito, così marginale che probabilmente nei giorni a venire i partiti avranno difficoltà a reclutare persone disponibili a candidarsi a consigliere comunale o provinciale in quanto rivestirebbero un ruolo così marginale all'interno della vita politica e della vita amministrativa, che verrebbe meno la sensazione di rendersi utili alla società, e quindi l'interesse alla candidatura.

In particolare, poi, questo emendamento presentato dall'onorevole Piro mi sembra veramente estremamente riduttivo perché poi, alla fine, il consigliere dovrebbe limitarsi a votare il conto consuntivo, che poi è più un voto tecnico con un giudizio politico, che non una conseguenza amministrativa.

Se si considera che il consigliere non entra più neanche nel merito del bilancio di previsione, poiché oggi, se un presidente della provincia o un sindaco ricorrono al CO.RE.CO. perché si sentono stravolto il bilancio, gli viene data ragione, arrivati a questo punto io non so, se non ne definiamo bene i compiti e le funzioni, a cosa servono i consiglieri comunali e provinciali.

E siccome questa è materia specifica a cui poi si collega anche la ineleggibilità e la incompatibilità, presidente, io la prego di volere sotto-

porre all'Assemblea (lei lo ha già fatto, ma in maniera forse più formale attraverso un voto), la opportunità di trattare successivamente in una apposita seduta i ruoli, le funzioni, la incompatibilità e la ineleggibilità dei consiglieri comunali e provinciali.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i temi sollevati dall'onorevole Piro sono temi puntuali ed importanti, però sono assolutamente convinto dell'ipotesi formulata prima di me dall'onorevole Capodicasa e poi ripresa dall'onorevole Rotella, e cioè che sono temi da approfondire in modo specifico. Noi saremmo per il ritiro dell'emendamento, comunque voteremmo contro in questa sede, ma sostanzialmente condividiamo la necessità di meglio definire compiti e funzioni.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, questa mattina abbiamo come oggetto in discussione "norme per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali", non abbiamo in discussione le competenze del sindaco. È un argomento corposo che noi con urgenza dobbiamo affrontare, ma non credo che sia la mattinata adatta per affrontare questo argomento. Questo volevo dire, onorevole presidente.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor presidente, l'argomentazione dall'onorevole Capodicasa mi convince: è bene che oggi affrontiamo la materia elettorale, approfondendo il tema delle competenze in una apposita seduta, anche perché tutti i gruppi possano attrezzarsi per entrare nel merito su questo. Altrimenti oggettivamente creiamo una deviazione nel dibattito che non aiuterebbe la soluzione del problema vero che

abbiamo, che è quello di esitare comunque la legge sulla elezione del sindaco.

PRESIDENTE. Sono sicuro di potermi affidare alla disponibilità dell'onorevole Piro e del gruppo della Rete su questa linea?

PIRO. Signor presidente, quando punta sulla mia disponibilità, una cosa è certa: non sbaglia mai. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor presidente, mi sento di contestare alla radice l'affermazione secondo la quale la materia delle competenze tra consiglio e sindaco non appartenga alla materia elettorale. Sarò un "isolato" a sostenere il contrario ma mi sento di affermare che nulla più della questione della competenza è il vero contenuto di ogni riforma che si deve fare rispetto alle istituzioni locali.

Detto questo, detto anche che all'ordine del giorno dell'Assemblea risulta iscritto un disegno di legge che porta 15 o 16 numeri, non so quanti, comunque, molti numeri che fanno riferimento ai tanti disegni di legge che sono stati presentati sulla materia; e che questi emendamenti adesso presentati fanno parte di quei disegni di legge, e quindi non trattano materia pivota da non si sa bene dove e comunque estranea all'oggetto in quanto sono intrinseci alla discussione essendo contenuti in quei disegni di legge che, comunque, come recita anche il nostro regolamento, sono portati all'attenzione dell'Aula insieme al testo che la Commissione ha ritenuto, nella propria libertà e nel proprio potere, di rielaborarci; detto questo, è chiaro che, anche in relazione a quanto da me affermato all'inizio di questa seduta, il precedente emendamento e questi emendamenti appartengono a quella categoria che ormai si chiama "emendamenti o articoli - manifesto", in cui si esprimono le posizioni politiche di fondo.

Io non l'ho presentato perché avevo speranza che l'Aula potesse accedere all'idea di "cambiare registro". Ho la speranza che, nel corso di questa discussione, si possa "cambiare registro" rispetto a tante cose.

Pertanto, signor presidente, io ritiro i due emendamenti: l'1.11 e l'1.12. Annuncio, però, alla Pre-

sidenza e all'Aula che intendo presentare come subemendamento all'emendamento 2.7 l'emendamento 1.12, perché in quel momento sarà possibile eventualmente, non essendo intrinseci né sostitutivi di altri articoli, decidere di accantonarli, se l'Aula lo riterrà, e quindi di vedere se poi ci sarà spazio, nel corso della discussione, di potere ulteriormente affrontare la materia.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11 è ritirato. L'assemblea ne prende atto.

L'emendamento 1.12 si intende presentato come subemendamento all'emendamento 2.7.

*(Resta così stabilito)*

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 1.13:

*emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1:*

«Le lettere dalla a) alla h) del proposto art. 1, comma 1, sono sostituite dalle seguenti:

- «a) da non meno di 1.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 800 elettori nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti;
- c) da non meno di 600 elettori nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;
- d) da non meno di 500 elettori nei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti;
- e) da non meno di 400 elettori nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- f) da non meno di 200 elettori nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- g) da non meno di 100 elettori nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 60 elettori nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 40 elettori nei comuni con popolazione superiore a 2000 abitanti».

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e altri il seguente emendamento 1.14:

«Al comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:  
"1 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei co-

muni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli Enti Locali*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 1.15: *il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso.*

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento soppressivo del comma 2 per alcune considerazioni. La prima: quando si discusse la legge n. 7, e poi questa scelta fu ribadita anche durante la discussione della legge n. 26, si valutò se fosse opportuno o meno continuare nella tradizione, instaurata da questa Assemblea, secondo cui nelle competizioni elettorali i gruppi politici presenti in Assemblea non erano obbligati alla raccolta delle firme dei sottoscrittori per le liste.

L'Assemblea decise di considerare tutti i partecipanti alle elezioni alla stessa stregua e, quindi, di obbligare anche le forze politiche tradizionali a sottoporsi alla raccolta delle firme come elemento, credo, di presa d'atto del fatto che - in primo luogo - come detto anche nel corso del dibattito, la realtà politica non si può più racchiudere esclusivamente nelle forze politiche tradizionalmente intese; e, dall'altro lato, del fatto che non si comprende perché le forze politiche organizzate, che quindi hanno sicuramente più strumenti, più radicamento sul territorio, debbano essere agevolate rispetto ad un percorso che viene reso più accidentato a chiun-

que altro voglia presentarsi alla competizione.

C'è un'altra considerazione. Qui si è a lungo parlato del maggioritario, degli schieramenti, del favorire le aggregazioni. Se, come è nell'orientamento, nei comuni sotto i 10.000 abitanti resta il meccanismo maggioritario, e non vedo come questo possa essere aggredito, quasi sicuramente in nessuno dei 284 comuni sarà possibile la presentazione di liste dei partiti (tranne qualche raro caso) ma, ovviamente, ci sarà la tendenza a presentare liste di aggregazione che, presumo, riporteranno i simboli nazionali delle aggregazioni (il simbolo del Polo delle libertà, il simbolo dell'Ulivo) oppure liste locali.

Presumo quindi che in 284 comuni questo meccanismo non avrà nessun effetto; al contrario, avrebbe un effetto paradossale per cui la singola forza politica, presente in questa Assemblea con un solo parlamentare, non deve presentare le firme, ed invece l'Ulivo o il Polo delle libertà siccome non è come simbolo rappresentato in questa Assemblea deve presentare le firme. Onestamente non mi pare che sia molto razionale; per carità non è un problema travolgente, non pregiudica la legge né in un senso né in un altro, però mi pare essere un problema serio e che richiami alcune considerazioni di fondo.

In ogni caso, io ho presentato un sub emendamento che modifica questa dizione e l'ho riportata alla dizione che utilizza la legge per le elezioni regionali. Ciò perché nei comuni sopra 10 mila abitanti è scontato, tranne casi rarissimi, che ci siano le coalizioni e che quindi ci possano essere più simboli affiancati. Cosa succede se due formazioni politiche decidono di presentarsi affiancate con una formazione politica che non è presente in Assemblea o che è espressione di una realtà locale? Questo meccanismo non opererebbe. Ancora una volta, quindi, un effetto paradossale: quello che, per non avere l'obbligo di raccogliere le firme, bisogna che la lista o la coalizione di liste siano presenti in Assemblea. Ciò, me ne darà atto l'onorevole Lo Giudice, non è razionale.

Quindi, quest'obbligo potrebbe eliminarsi completamente, e devo dire che è la opzione che noi sosteniamo, perché raccogliere mille firme in una città come Catania o come Palermo è veramente una sciocchezza per forze politiche organizzate e presenti sul territorio e finisce col diventare un privilegio pressoché inutile ma che

irrita l'opinione pubblica, soprattutto perché andrebbe in controtendenza con la normativa delle legge 7 e della legge 26 che non ha impedito a nessuna forza politica di candidarsi dove ha voluto, ma che nello stesso tempo credo sia stata apprezzata dall'opinione pubblica e dai cittadini in quanto comunque, per questo aspetto, mette tutti i competitori sullo stesso piano.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, non comprendo le ragioni dei furori iconoclastici dell'onorevole Piro verso le formazioni politiche e i movimenti politici. Il non dare la possibilità ai partiti ed ai movimenti di utilizzare alcuni strumenti legislativi - che già esistono, per esempio, per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana - è un fatto incomprensibile. Noi vogliamo partiti "leggeri", vogliamo partiti democratici, dopodiché andiamo a gravarli di un lavoro immenso, di uno spreco di energie e di soldi non certamente di scarsa entità, per un capriccio: per dire che tutti dobbiamo raccogliere le firme; ma a cosa serve? Vi siete mai accorti che un partito non abbia presentato liste perché non ha raccolto le firme?

È uno spreco inutile di energie e di quattrini. Quindi non ha senso discutere di sopprimere l'articolo; e poi c'è una contraddizione, perché mentre prima si vuole sopprimere il terzo comma, con un emendamento successivo si chiede di reintrodurlo e quindi c'è una contraddizione nei comportamenti che francamente non riesco a capire.

A mio modo di vedere, invece, con un emendamento che io ho già presentato, la formulazione del secondo comma, nel testo della commissione, va bene e soddisfa tutte le esigenze, comprese quelle dell'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.15. Il parere del governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

*(Non è approvato)*

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– degli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 1.16

*Al comma 2 il primo periodo è così sostituito:*

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”;

– degli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 1.2:

*Al secondo comma dopo le parole “Assemblea Regionale Siciliana” aggiungere le seguenti: “anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”.*

Si passa all’emendamento 1.16 la cui approvazione assorbirebbe l’emendamento 1.2.

NAVARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Signor Presidente, io ritengo che le obiezioni qui fatte dall’onorevole Piro rispondano a buon senso, perché la formulazione del secondo comma dell’articolo 1 è imprecisa in più parti. Tra l’altro, io richiamo i colleghi della prima commissione perché già in quella sede vi fu una discussione su alcuni aspetti di questo comma che presentavano imprecisioni.

Io ritengo che l’emendamento, così come formulato dall’onorevole Piro, venga incontro ad una serie di obiezioni che in quella sede furono sollevate, intanto partendo dal presupposto che

il problema non è soltanto la rappresentanza parlamentare all’ARS, ma – così come giustamente l’ha posto l’onorevole Piro – l’aver ottenuto un seggio, come lista, al Parlamento dell’Assemblea regionale siciliana, o comunque avere una rappresentanza parlamentare.

Devo dire che l’emendamento in questione risolve anche un problema che, io ritengo, bisogna avere la capacità di prevenire, e cioè il fatto che anche alcuni dei simboli presentati per queste competizioni dell’Assemblea regionale siciliana, tra non molto, potranno avere trasformazioni (ed è giusto anche questo prevederlo), come anche l’ipotesi di affiancare più simboli all’interno di un’unica scheda che, evidentemente, è cosa diversa dalla rappresentanza parlamentare all’ARS.

Per questi motivi, invito i parlamentari ad un attimo di riflessione e a volere esprimere un voto favorevole sull’emendamento.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che il successivo emendamento 1.2, a firma degli onorevoli Di Martino e Di Betta, al quale aggiungiamo anche le firme del Gruppo del Partito socialista Sicilia, sia risolutivo del problema, perché mantiene fermo l’articolo del disegno di legge e, con un’aggiunta breve e significativa, s’intende risolto globalmente il problema della non presentazione delle firme per chi ha un gruppo parlamentare costituito o un deputato presente in Aula.

Per cui, inviterei a ritirare l’emendamento 1.16 o a bocciarlo ed a considerare, invece, positivamente l’emendamento 1.2, che chiude in maniera più serena e tranquilla l’intera materia.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all’emendamento 1.16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento 1.16 degli onorevoli Piro ed altri. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

BUFARDECI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole mio e del gruppo di Forza Italia a questo emendamento, perché riteniamo che risolva quel problema che era stato evidenziato già nella discussione precedente dall'onorevole Piro; voglio precisare che anch'io credo che l'osservazione fatta dall'onorevole Cintola sul successivo emendamento 1.2 degli onorevoli Di Martino e Di Betta vada presa per buona, nel senso che credo che, sotto il profilo letterale, sia migliore, più sintetica la dizione dell'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Credo che anche l'intervento dell'onorevole Bufardecì possa spingere il governo e la commissione ad una valutazione più serena.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Il Governo si rimette all'aula.

PRESIDENTE. Il parere della commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della commissione*. La commissione si rimette all'aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.16.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 1.2 è assorbito.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 1.17:  
*Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso.*

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Di Martino e Di Betta il seguente emendamento 1.3:

*al terzo comma sopprimere la parola "anche"*

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 1.18:

*Al comma 3 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:*

"3 bis. Il programma amministrativo, che il sindaco presenterà al consiglio entro trenta giorni dal suo insediamento, individua le linee di indirizzo politico e gli obiettivi da raggiungere nell'amministrazione dell'ente, nonché i tempi, i mezzi di cui intende dotarsi e le linee direttrici della gestione amministrativa".

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 1.19:

*al quarto comma il secondo periodo è soppresso;*

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 1.4:

*al quarto comma sostituire le parole "due terzi" con "la metà".*

Pongo in votazione l'emendamento 1.18. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Crisafulli e Beninati il seguente emendamento 1.9:

*il secondo periodo del comma 4 è soppresso.*

CRISAFULLI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor presidente, credo che l'emendamento a mia firma e dell'onorevole Beninati colga anche il senso di altri emendamenti di spirito analogo se non addirittura di testo analogo, e tende a modificare, sostanzialmente, il testo del disegno di legge laddove prevede non solo l'elezione diretta del sindaco, ma contemporaneamente anche l'elezione - nei fatti - diretta di due terzi della squadra degli assessori.

Ora, io capisco che ci vorremmo ancorare allo spirito di una normativa che prevede un ruolo, una funzione dei partiti e il collegamento con il sindaco all'esito del consiglio comunale, ma arrivare a predisporre uno schema in cui, per eleggere un sindaco bisogna collegarlo al consiglio e definirgli la giunta (e tutto questo prima ancora di candidarlo), mi sembra veramente una norma di una pesantezza eccessiva ed inusuale, che nulla ha a vedere con la logica comune posta a base della volontà normativa sia in sede nazionale sia in sede di questo Parlamento regionale.

Noi firmatari riteniamo utile che la Commissione, il Governo, il Parlamento tutto riflettano adeguatamente su questa eventualità. Pertanto chiedo all'Aula, se possibile, di accantonare questo emendamento per evitare di ingenerare un clima di eccessivo scontro, di contrapposizione e per tentare, fermo restando che le opinioni non credo possano mutare tanto facilmente, di trovare un punto di mediazione. Altrimenti, alla fine si voterà e si vedrà quello che si può fare.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.9 e, per identità di contenuto, anche dell'emendamento 1.19 dell'onorevole Piro e dell'emendamento 1.4 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 1.5:

*al 4° comma sostituire le parole da "dovrà presentare" fino a "intende nominare" con le seguenti: "dovrà presentare, per i comuni fino a 10.000 abitanti, l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare";*

- dagli onorevoli Villari ed altri:

emendamento 1.7:

*alla fine del quinto comma dell'articolo 1 aggiungere:*

*"I deputati regionali sono ineleggibili alla carica di sindaco e di presidente della provincia";*

emendamento 1.8:

*alla fine del comma 5 dell'articolo 1 aggiungere: "I sindaci e i presidenti delle province regionali sono ineleggibili alla carica di deputato regionale";*

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 1.6:

*al sesto comma sono sopresse le parole da "in caso di elezione" fino a "consigliere comunale".*

L'emendamento 1.5 viene accantonato. Gli emendamenti 1.7 e 1.8 sono dichiarati improponibili.

Si passa all'emendamento 1.6.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, molti colleghi con questa riforma della legge elettorale hanno temuto un indebolimento della funzione e del ruolo del sindaco; si è gridato un po' anche allo scandalo per la mozione di sfiducia, per la decadenza o lo scioglimento del consiglio.

Io, invece, essendo tra i veri difensori della funzione, del ruolo e dell'autorevolezza del sindaco, ritengo che se noi lasciamo la norma come

è in sede nazionale, nel senso che il sindaco eletto consigliere comunale può continuare a fare il sindaco e il consigliere comunale – e in questo caso lo lasciamo alla sua discrezionalità – ciò rafforza la sua posizione in sede di consiglio.

Penso che il consiglio comunale abbia bisogno anche della presenza del sindaco nel consiglio. Infatti, nella lotta che è stata condotta in passato per la democrazia contro l'assolutismo in Inghilterra, i comuni chiedevano la presenza del re nel parlamento; analogamente, quindi, conserviamo la possibilità al sindaco di essere presente in consiglio comunale.

In ogni caso, lasciamo alla valutazione del sindaco la decisione di dimettersi o meno da consigliere comunale; invece, volere stabilire per legge che in ogni caso deve dimettersi è un ritardo culturale. Infatti non aveva senso con la legge 7 che il sindaco fosse consigliere comunale, mentre col modello nazionale, invece, ha senso e, secondo me, bisogna difendere la presenza del sindaco nel consiglio comunale in tale veste.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

*(Non è approvato)*

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Spagna il seguente emendamento 1.1:  
*Aggiungere al comma 6 dell'art. 1:*

“È altresì consentita l'indicazione di nomina ad assessore con la candidatura contemporanea alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato nominato assessore decade da quella di consigliere comunale”.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la norma esiste già nella legge 7 e non viene toccata dal disegno di legge. Invece l'emendamento può provocare confusione, perché, se esso sostituisce la dizione della legge 7 potrebbe avere un senso, anche se in pratica non ne ha nessuno; ma se si mantengono entrambe le norme si farà molta confusione.

Quindi, inviterei l'onorevole Spagna, essendo questo emendamento assolutamente inutile a ritrarlo, perché è già così. Nel sistema della legge 7, vero è che non è obbligatoria l'indicazione della squadra degli assessori al primo turno, ma spesso capita – e credo che i sindaci qui presenti possano dare conferma di ciò, è vero onorevole Cipriani? – che i sindaci al primo turno indichino già gli assessori; capita che questi assessori siano contemporaneamente candidati al consiglio comunale.

Io le posso fare l'esempio che in questo momento mi sovviene, delle elezioni comunali di Palermo: il candidato a sindaco Orlando indicò già al primo turno alcuni assessori che erano contemporaneamente candidati al consiglio comunale; nel momento in cui li ha effettivamente nominati sono decaduti da consiglieri comunali e sono diventati assessori. Quindi, il sistema è esattamente questo.

SPAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNA. Signor Presidente, se il ragionamento dell'onorevole Piro funziona, io non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

La mia osservazione è questa: oggi il comma 6 recita che è consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco, non facendo nessun riferimento a quella di assessore. Domani un'interpretazione potrebbe obiettare che, avendo il legislatore ritenuto pregiudiziale affermare la candidatura...

CAPODICASA. Basta aggiungere “assessore”.

SPAGNA. Esatto, è quello che io chiedo. Potrebbe sembrare quasi che, nel consentire al sindaco, altrettanto non sia consentito all'assessore.

**PRESIDENTE.** Bene, anche ai fini di un'eventuale controversia, l'intervento dell'onorevole Spagna costituisce motivo di interpretazione. L'emendamento 1.1 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 1.20:

*È aggiunto il seguente comma:*

"8 bis. Qualora la commissione elettorale circoscrizionale, nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature, accerti vizi formali degli atti relativi assegna ai presentatori, appositamente convocati, un termine breve, in ogni caso non superiore a 24 ore, entro cui procedere alla regolarizzazione della documentazione, sanando i vizi formali riscontrati".

**DI MARTINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI MARTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che l'onorevole Piro sarà d'accordo se ne chiedo l'accantonamento perché, in tanto su questo c'è una norma esistente, e poi c'è un emendamento finale che riguarda le elezioni comunali, provinciali e anche quelle circoscrizionali, cioè vale per tutti.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.20.

Considerato che con questo emendamento si concludono gli emendamenti all'articolo 1, rinvio la seduta ad oggi, giovedì 4 settembre 1997, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" (26 - 191 - 209 - 237 - 303 - 306 - 318 - 337 - 446 - 523 - 524 - 526 - 543/A) (Seguito);

2) "Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO". (529/A);

3) "Rendiconto generale dell'amministrazione della regione e dell'azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994" (263/A);

4) "Disposizioni in materia di garanzie per le operazioni di credito industriale" (559/A).

II - Elezione di nove componenti del consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

IV - votazione finale del disegno di legge:

"Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia" (488/A).

**La seduta è tolta alle ore 13.45**

DAL SERVIZIO RESOCONTI  
Il Direttore F.F.  
**Dott. Filippo Tornambé**